



Comune di Torri del Benaco

Provincia di Verona

ORDINANZA N. 48 DEL 03/06/2020

Settore proponente: Area Vigilanza e Territorio

OGGETTO: DISPOSIZIONI RELATIVE ALLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' SUBACQUEA SUL TERRITORIO COMUNALE

Il Responsabile dell'Area Vigilanza e Territorio

VISTA la legge 8 luglio 2003 n° 172 recante “Disposizioni per il riordino ed il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico;

VISTO il Decreto Legislativo n° 171 del 18.07.2005 “Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell’art. 6 della L. 8.07.2003, n° 172”;

VISTO il D.M. 146 del 29 luglio 2008 del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti “Regolamento di attuazione del codice della nautica da diporto”;

VISTO il Decreto Legislativo 11 gennaio 2016, n. 5 che stabilisce i requisiti per la progettazione e la fabbricazione delle unità da diporto e delle moto d’acqua, nonché le norme sulla libera circolazione nell’Unione Europea;

VISTI gli articoli 17, 30, 68 e 81 del Codice della Navigazione e l’articolo 59 del relativo Regolamento di esecuzione;

VISTE le Leggi Regione Veneto 1 dicembre 1989, n. 52 - 3 maggio 1992, n. 20;

RITENUTO NECESSARIO stabilire prescrizioni utili ai fini della salvaguardia della pubblica incolumità;
RITENUTO NECESSARIO altresì richiamare le norme di sicurezza vigenti per l’espletamento delle attività subacquee al fine turistico – sportivo;

ORDINA

ART. 1

(Campo di applicazione)

Le presenti norme disciplinano l’esercizio delle attività d’immersione subacquee organizzate a scopo turistico ricreativo o finalizzate al conseguimento di brevetti subacquei sportivi;

ART. 2

(Definizioni)

• per immersione subacquea e visite guidate subacquee a scopo turistico e ricreativo si tendono: l’insieme delle attività ecosostenibili volte all’osservazione dell’ambiente sommerso, nelle varie forme diurne e notturne. Tali attività, se effettuate con autorespiratore devono essere esercitate da persone in possesso di brevetto subacqueo.

Le immersioni subacquee si dividono in due categorie: immersioni ricreative e immersioni tecniche;

Per immersioni ricreative, si intendono quelle svolte in curva di sicurezza, senza obbligo di decompressione e alla profondità massima di quaranta metri (brevetto deep driver). Questo tipo di immersioni, si dicono in curva di sicurezza, perché, in qualsiasi momento o al naturale termine di esse, il subacqueo può risalire in superficie, solo rispettando la velocità di risalita e senza obbligo di soste di decompressione. Tuttavia, in queste immersioni, si fa uso di aria o di nitrox (miscela di azoto e ossigeno con percentuale di ossigeno superiore al 21 –ventuno- per cento);



Comune di Torri del Benaco

Provincia di Verona

Per immersioni tecniche, si intendono quelle svolte oltre i quaranta metri di profondità, fuori dalla curva di sicurezza e con obbligo di decompressione. In questo tipo di immersioni, si prevede una pianificazione di profondità e tempo e soste decompressive. Il subacqueo, nel momento in cui decide di effettuare la risalita, che sia di emergenza o al naturale termine dell'immersione, deve effettuare le soste programmate di decompressione. Nelle immersioni tecniche si fa uso di aria o miscele di elio, ossigeno e azoto;

- per brevetto subacqueo si intende: un attestato di addestramento abilitante all'immersione subacquea, rilasciato da una organizzazione didattica, ovvero la federazione o l'impresa o l'associazione a diffusione nazionale o internazionale, italiana o straniera, che preveda, come oggetto sociale esclusivo o principale l'esercizio di attività di formazione e addestramento, dal livello di ingresso a quello di istruttore subacqueo.

- per istruttore subacqueo si intende: chi, in possesso di un brevetto subacqueo in corso di validità abilitante all'insegnamento dei corsi di immersione con autorespiratore, rilasciato da un'organizzazione didattica indicata nel comma precedente ed assicurato mediante polizza assicurativa di responsabilità civile per i rischi derivanti alle persone dalla partecipazione alle attività svolte, insegna nell'ambito di scuole sub, a persone singole o a gruppi, le tecniche dell'immersione subacquea a scopo turistico ricreativo, in tutte le sue specializzazioni. L'istruttore subacqueo non è obbligato ad iscriversi all'albo delle guide se intende svolgere esclusivamente attività didattica, conducendo quindi in immersione solo allievi impegnati nelle esercitazioni pratiche dei corsi;

- per guida subacquea si intende: il soggetto, in possesso del brevetto abilitante all'esercizio dell'attività di guida subacquea ed in corso di validità, rilasciato da un'Organizzazione didattica di cui sopra, che accompagna in itinerari subacquei di carattere turistico-ricreativo singoli o gruppi, rispettando limiti di profondità, standard e procedure della propria organizzazione didattica e di quelle che hanno certificato i vari subacquei, descrivendo prima dell'immersione, oltre i necessari parametri tecnici e le procedure di sicurezza, il percorso, le caratteristiche della biologia, della flora e della fauna marina e fornendo significative informazioni sulle corrispondenti zone emerse;

- per centri di addestramento subacqueo o "scuole sub" si intendono: imprese o Associazioni non a fini di lucro, che dispongono di risorse di tipo logistico, organizzativo e strumentale per offrire servizi specializzati per il turismo subacqueo, attraverso la pratica e l'apprendimento dell'attività turistico e ricreativa subacquea, con standard operativi che garantiscano la massima sicurezza dei clienti e degli operatori nonché il rispetto dell'ambiente;

- per centri di immersione si intendono quegli organismi gestiti da soggetti iscritti alla locale Camera di Commercio Industria Artigianato, oppure costituiti sotto forma di Associazioni non a fini di lucro, che dispongono di risorse di tipo logistico, organizzativo e strumentale atte ad offrire servizi specializzati per il turismo subacqueo, quali immersioni subacquee e visite guidate subacquee, con standard operativi che garantiscano la massima sicurezza dei clienti e degli operatori nonché il rispetto dell'ambiente.

ART 3

(Norme di sicurezza – segnalamenti – limiti di operatività)

Il subacqueo in immersione ha l'obbligo di svolgere l'attività subacquea rispettando le prescrizioni sui segnalamenti, disciplinate dall'articolo 130 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639 e dall'art. 91 del Decreto 29 luglio 2008, n. 146:



Comune di Torri del Benaco

Provincia di Verona

- a) il subacqueo in immersione ha l'obbligo di segnalarsi con un galleggiante recante una bandiera rossa con strisce diagonale bianca, visibile ad una distanza non inferiore a 300 metri;
- b) in caso di immersione notturna, il segnale di cui al comma 1 del presente articolo è costituito da una luce lampeggiante gialla visibile, a giro di orizzonte, ad una distanza non inferiore a 300 metri;
- c) in caso di più subacquei in immersione, è sufficiente un solo segnale. Ogni subacqueo è dotato di un pedagno o pallone di superficie gonfiabile, di colore ben visibile e munito di sagola di almeno 50 metri, da utilizzare, prima di risalire in superficie, in caso di separazione dal gruppo;
- d) il subacqueo deve operare entro il raggio di cinquanta metri dalla verticale del segnale di cui alle lettere a) e b) del presente articolo;
- e) le unità da diporto, da traffico o da pesca in transito devono mantenersi ad una distanza non inferiore ai cento metri dai segnali di posizionamento del subacqueo.

2. Nel caso il subacqueo si avvalga dell'ausilio dell'unità di appoggio, la stessa, oltre i prescritti segnali di fonda, se previsti in relazione alla lunghezza, deve mostrare:

- a) durante il giorno, una bandiera di colore rosso con diagonale bianca ovvero un pallone galleggiante rosso recante una bandiera rossa con striscia diagonale bianca di cui al precedente comma 1;
- b) di notte, una luce lampeggiante gialla visibile, a giro d'orizzonte, a non meno di 300 metri di distanza.

ART 4

(Dotazioni di sicurezza)

Le unità da diporto impiegate come unità appoggio per le immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo, devono avere a bordo le dotazioni supplementari previste dall'articolo 90 del decreto 29 Luglio 2008, n° 146:

- una bombola di riserva di almeno 10 litri ogni cinque subacquei imbarcati, contenente gas respirabile e dotata di due erogatori, e, in caso di immersione notturna, di una luce subacquea stroboscopica;
- in caso di immersioni che prevedono soste di decompressione obbligate, in sostituzione della bombola di riserva di cui al punto precedente, è richiesta una stazione di decompressione. La stazione deve essere dotata di un sistema di erogazione di gas respirabile in grado di garantire l'esecuzione delle ultime due tappe di decompressione ad ogni subacqueo impegnato in tale tipo di immersione;
- un'unità per la somministrazione di ossigeno con caratteristiche conformi alla norma EN 14467;
- una cassetta di pronto soccorso conforme alla tabella A allegata al decreto del Ministero della Sanità 25 Maggio 1988 n. 279, e una maschera di insufflazione, indipendentemente dalla navigazione effettivamente svolta;
- un apparato ricetrasmittente ad onde metriche (VHF), anche portatile, indipendentemente dalla navigazione effettivamente svolta.
- Un telefono cellulare funzionante;

Si dispone inoltre che le immersioni subacquee a scopo sportivo-ricreativo richiedano la presenza di una persona che sia munita dei requisiti, documenti e dispositivi, di cui agli articoli successivi;

ART 5

(Requisiti di sicurezza dell'unità di appoggio per le attività subacquee)



Comune di Torri del Benaco

Provincia di Verona

Le unità impiegate nell'attività in oggetto devono essere equipaggiate, con personale munito dei prescritti titoli professionali marittimi e le dotazioni di sicurezza previste dalle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n° 435 (Approvazione del regolamento per la Sicurezza della navigazione e della vita umana in mare), per la tipologia dell'unità navale e per la navigazione effettuata, se unità adibite al traffico e con personale munito delle abilitazioni prescritte per la nautica da diporto e dotazioni previste dal Decreto n° 146 del 29 Luglio 2008 se unità adibite al diporto. In tale ultimo caso, il numero massimo di passeggeri trasportabili è quello risultante dalla licenza di navigazione del mezzo nautico ovvero dall'omologazione dello stesso, ridotta in ragione di una persona per ogni 75 Kg di attrezzatura sportiva subacquea imbarcata. Il servizio fornito dall'unità adibita a diving può consistere solo nel trasporto e supporto tecnico ai subacquei, escludendo ulteriori servizi, quali il ristoro, crociere e trasporto passeggeri.

In caso l'unità navale d'appoggio sia ancorata, il cavo d'ancoraggio dell'unità dovrà essere realizzato in maniera tale da essere "filato per occhio" in emergenza; in tale circostanza il punto di ormeggio dovrà essere segnalato in superficie con un galleggiante (grippiale).

L'unità di appoggio, durante l'immersione, dovrà essere presidiata da una persona in grado di manovrare ed effettuare eventuali comunicazioni d'emergenza agli enti preposti;

ART 6

(Responsabile assistenza di superficie)

Responsabile assistenza di superficie per immersioni ricreative.

Per qualsiasi tipo di immersione ricreativa, è obbligatoria la presenza di almeno una persona in superficie per ogni QUATTRO subacquei che garantisca un presidio di sicurezza durante tutto lo svolgimento dell'immersione e che sia in grado, in caso di emergenza, di allertare i soccorsi.

Responsabile assistenza di superficie per immersioni tecniche.

Per qualsiasi tipo di immersione tecnica, è obbligatoria la presenza di almeno UNA persona per ogni QUATTRO subacquei, che garantisca un presidio di sicurezza in superficie, durante tutto lo svolgimento dell'immersione, abilitata al primo soccorso, alla somministrazione di ossigeno e all'uso del defibrillatore. Inoltre deve avere a portata di mano, Kit di primo soccorso, Kit somministrazione di ossigeno e sapere per esattezza dove sono i defibrillatori più vicini e in grado di allertare i soccorsi;

Immersioni di addestramento o di corso.

L'Istruttore deve nominare un assistente di superficie che garantisca un presidio di sicurezza durante tutto lo svolgimento dell'immersione, abilitato al primo soccorso, alla somministrazione di ossigeno e defibrillatore. L'Assistente di superficie deve inoltre avere a portata di mano Kit primo soccorso, Kit somministrazione di ossigeno e sapere per esattezza dove sono i defibrillatori più vicini e in grado di allertare i soccorsi;

Disposizioni comuni.

Tutti i subacquei dovranno essere in grado di fornire, al momento di un controllo, brevetto, programma d'immersione e visita medica in stato di validità. Per le immersioni ricreative è valido un certificato di buona salute, mentre, per le immersioni tecniche occorre una visita specialistica per attività subacquee;

ART 7

(Immersioni svolte da natante)



Comune di Torri del Benaco

Provincia di Verona

Per le immersioni svolte da un natante, di devono tener conto delle stesse norme di cui all'Art. 6, eccetto per le immersioni ricreative, dove l'assistenza, sarà uguale alle tecniche e di addestramento, corso;

ART 8

(obbligo di rispettare i limiti della massima certificazione posseduta)

Vi è l'obbligo di rispettare i limiti della massima certificazione posseduta. E' assolutamente vietato, a chiunque svolga attività subacquea, di immergersi oltre i limiti di profondità e tempo, previsti dal proprio brevetto subacqueo;

ART 9

(orari e di svolgimento delle attività subacquee e zone inibite)

Le attività subacquee a scopo ricreativo o tecnico o finalizzate al conseguimento di brevetti subacquei, sono consentite dalle ore 06:00 alle ore 21:00, fatta salva specifica autorizzazione in deroga;

Oltre alle zone vietate da disposizioni legislative o regolamentari, le attività subacquee sono vietate nello spazio acqueo compreso tra l'hotel Benacus, sito in Via Gardesana ed il monumento AVIS, sito alla fine del Lungolago Vittorio Veneto, per una distanza dalla battigia pari a metri DUECENTO, salvo espressa autorizzazione in deroga. Il divieto si intende per la partenza da terra;

ART 10

(Tutela delle attività subacquee)

E' vietata la navigazione e l'ancoraggio a distanza inferiore a 100 metri dai segnalamenti, indicanti la presenza di subacquei in immersione;

ART. 11

(Disposizioni sanzionatorie e finali)

In caso di incidente subacqueo, live o grave che sia, che venga riscontrata una mancanza dell'applicazione di norme o alcuno degli articoli precedenti, le eventuali spese di soccorso, vengono accollate o addebitate direttamente al responsabile della violazione;

I contravventori alla presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca più grave violazione o reato, saranno puniti con una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00, ai sensi dell'art. 7 bis del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, TUEL;

Fatte salve ulteriori disposizioni più restrittive, gli organi di Polizia o di Vigilanza, che intervengano a seguito di infortunio subacqueo che comporti una prognosi superiore a QUARANTA giorni o la morte di un soggetto che svolge tale attività, procedono al sequestro delle attrezzature in dotazione al soggetto medesimo nonché di ogni altro dispositivo legato alla medesima attività, che gli agenti ritengano necessario;

Se conduttori di unità da diporto incorrono nell'illecito amministrativo di cui all'art. 53 del D.L.vo n° 171/2005 e saranno, inoltre, ritenuti responsabili civilmente per danni a terzi in conseguenza delle loro azioni od omissioni.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare le norme contenute nella presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo comunale, nonché l'opportunità di diffusione tramite organi di informazione.



Comune di Torri del Benaco

Provincia di Verona

E' altresì disposta la trasmissione del presente provvedimento al Prefetto di Verona;

La presente Ordinanza entra in vigore a decorrere dalla data odierna.

Il Responsabile dell'Area Vigilanza e Territorio

Stefano Nicotra

Documento firmato digitalmente

(artt. 20-21-24 D.Lgs 7/3/2005 n. 82 e s.m.i.)